



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

## Relazione illustrativa

**Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui all'art. 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.**

L'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, disciplina la definizione di un Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Il Programma prevede il finanziamento, per un importo di 35 milioni di Euro, di progetti riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti presentati da uno o più enti locali.

Possono essere ammessi a finanziamento i progetti relativi a iniziative di:

- piedibus
- car-pooling / car-sharing
- bike-pooling / bike-sharing
- percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta
- laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili
- programmi di educazione e sicurezza stradale
- programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro
- cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

Il Programma deve essere definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata Legge n. 221 del 2015, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Lo schema del decreto ministeriale che si propone è integrato da due allegati che definiscono rispettivamente il Programma Sperimentale (Allegato 1) e le modalità e criteri per la presentazione dei progetti (Allegato 2).

In particolare il decreto individua le risorse per il cofinanziamento del Programma Sperimentale e disciplina l'iter procedurale per la presentazione e l'ammissione a cofinanziamento dei progetti, le modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, i casi di rimodulazione dei progetti ammessi e di revoca dei cofinanziamenti concessi.

In osservanza dell'art. 22 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" sono esclusi dai cofinanziamenti gli enti locali per i quali ricorre la violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'art. 2, commi 1, 3 e 4, all'art. 3, comma 3, all'art. 5, commi 6 e 7 e all'art. 19 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Il testo del decreto, che si allega, è stato elaborato a seguito di incontri tecnici avviati con i rappresentanti dell'ANCI e della Conferenza delle Regioni e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare:

- gli articoli 1 e 2 approvano, rispettivamente, il Programma sperimentale e i criteri e le modalità di presentazione dei relativi progetti definito e individuati negli allegati 1 e 2
- l'articolo 3 precisa che i beneficiari del cofinanziamento sono gli enti locali, che i progetti devono essere riferiti ad un ambito territoriale di almeno 100.000 abitanti, il metodo di calcolo della popolazione e le cause di esclusione dal cofinanziamento degli enti locali che non rispettano i vincoli ambientali disciplinati dalle norme sulla qualità dell'aria ambiente
- l'articolo 4 definisce i termini e le modalità di presentazione dei progetti, nonché le cause di irricevibilità e i casi di regolarizzazione delle istanze
- l'articolo 5 precisa l'importo delle risorse destinate al cofinanziamento del Programma Sperimentale, rimettendolo al Direttore della Direzione per il clima e l'energia l'assunzione del relativo impegno;

- l'articolo 6 disciplina l'approvazione dei Programmi Operativi di Dettaglio dei progetti ammessi a cofinanziamento sulla base del decreto di ripartizione delle risorse che il Ministro deve adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge in questione, nonché le modalità di erogazione delle risorse;
- l'articolo 7 disciplina la rimodulazione dei Programmi Operativi di Dettaglio dei progetti ammessi a cofinanziamento;
- l'articolo 8 disciplina i casi di revoca dei cofinanziamenti;
- l'articolo 9 prevede e disciplina la presentazione della relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività e della relativa documentazione contabile;
- l'articolo 10 disciplina la divulgazione dei risultati conseguiti e la pubblicazione delle informazioni relative, in particolare, alle azioni realizzate e ai benefici ambientali conseguiti.

Il testo del decreto viene trasmesso a seguito del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (acquisito con nota prot. n. 1740 del 16 marzo 2016) e del parere della Conferenza Unificata (reso nella seduta del 5 maggio 2016) per il successivo inoltro alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.